

N° [REDACTED]/15 R.G. Tr
N° [REDACTED]/14 R.G.N.R.
N° [REDACTED]/16 R.G. SENTENZE
data deposito sentenza _____



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Prima Sezione Penale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Chiara Nobili
all'udienza del 21 settembre 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED], nato a Piacenza il [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo
studio del difensore di fiducia. Libero - già presente - non comparso.
Difeso di fiducia dall'Avv. Andrea Orabona del Foro di Milano con studio in Milano,
Via Visconti di Modrone 2

IMPUTATO

In ordine al reato previsto e punito dall'art. 10 ter D. Lgs. 74/2000 perché:

1. Nella sua qualità di legale rappresentante della [REDACTED] s.r.l., con
sede legale in Milano Via Cesare Battisti n. [REDACTED] - [REDACTED] - in relazione
all'anno di imposta 2012 non versava, entro il termine previsto per il pagamento
dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore
aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare di euro
575.718,00 superando il limite della soglia di impunità stabilito dall'art. 10
bis dello stesso D. Lgs. (euro 50.000,00).
Compresso in Milano il 27.12.2013
2. Nella sua qualità di legale rappresentante della [REDACTED] s.r.l. Unipersonale,
con sede legale in Milano Corso Buenos Aires n. [REDACTED] - P.I. [REDACTED] - in
relazione all'anno di imposta 2012 non versava, entro il termine previsto per il
pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta
sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare
di euro 277.183,00 superando il limite della soglia di impunità stabilito
dall'art. 10 bis dello stesso D. Lgs. (euro 50.000,00).
Compresso in Milano il 27.12.2013

Chiara Nobili

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione

DIFESA: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; in subordine, assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in ulteriore subordine, condanna al minimo della pena con concessione dei benefici di legge

Chelice

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 24.4.2015 [redacted] è stato citato in giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati ascritti in rubrica.

All'udienza del 9.12.2015 sono state ammesse le prove orali e documentali indicate dalle parti. All'udienza del 23.3.2016 è stato sentito il teste del Pubblico Ministero, [redacted]. All'udienza dell'8.6.2016 l'imputato si è sottoposto ad esame; sono stati quindi sentiti i testi della difesa [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]. All'udienza del 21.9.2016 il Pubblico Ministero e la difesa hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni; il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando la motivazione.

[redacted], nella sua qualità di legale rappresentante della [redacted] s.r.l. e della [redacted] s.r.l. Unipersonale, è accusato di non avere versato l'IVA relativamente al periodo di imposta 2012 per euro 575.718,00 quanto alla [redacted] e per euro 277.183,00 quanto alla [redacted]. Il reato è stato commesso il 27.12.2013, termine di scadenza per il pagamento dell'acconto dell'IVA per l'anno d'imposta successivo.

La contestazione trova fondamento nel controllo automatizzato - effettuato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 sul quale ha riferito il teste [redacted] - che ha evidenziato che la [redacted] e la [redacted] s.r.l. non hanno versato l'IVA risultante dalle dichiarazioni dei redditi per gli importi indicati nell'imputazione.

Dagli elementi di prova riassunti emerge con evidenza la materialità della condotta delittuosa contestata: la [redacted], in data 30.9.2013, ha presentato regolarmente la dichiarazione IVA, ma non ha poi versato l'importo di 575.718,00 euro relativo all'imposta; la [redacted], in data 10.9.2013, ha presentato regolarmente la dichiarazione IVA, ma non ha poi versato l'importo di 277.183,00 euro relativo all'imposta.

Pacifica quindi la sussistenza dell'elemento materiale del reato così come contestato. Quanto all'elemento psicologico, [redacted], in sede di esame, ha dichiarato che la [redacted] s.r.l. era società che svolgeva attività di consulenza di direzione a clienti del settore automotive, ai quali forniva indicazioni strategiche per incrementare le vendite di automobili sul mercato italiano. La [redacted] era controllata dalla [redacted] la quale forniva servizi amministrativi a clienti operanti in diversi settori; la prima era quindi una società operativa mentre la seconda era una società di servizi. L'imputato collaborava da tempo con la [redacted] e, nell'ambito di tale collaborazione, aveva frequenti rapporti professionali con la [redacted], il cui amministratore gli aveva chiesto di fornire un servizio operativo che però l'imputato non era in grado di svolgere. Per questo si erano rivolti alla [redacted], che esercitava il tipo di attività richiesta dalla [redacted] la quale però aveva preteso delle garanzie di solidità economica che [redacted] non aveva. Pertanto avevano deciso che quest'ultima venisse acquisita da [redacted], che aveva un patrimonio netto più consistente e più solido ed era quindi più affidabile per BMW. Poiché l'amministratore delegato di [redacted] conosceva [redacted], aveva chiesto che questi fornisse una sorta di "garanzia personale" che si era concretizzata, nel 2009, nell'assunzione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia di [redacted] che di [redacted]. In entrambe le società vi era un

Callahan

consigliere, [redacted], con delega alla gestione della finanza, amministrazione e controllo; in [redacted] vi era poi un altro consigliere, [redacted], che aveva una delega operativa con particolare riferimento alla ricerca dei clienti e alla gestione del personale che doveva con essi trattare.

In merito al ruolo in concreto svolto da [redacted], l'imputato ha dichiarato che egli teneva i rapporti con le banche, con il commercialista, con il consulente del lavoro e in generale con tutti i professionisti esterni, che peraltro erano sempre persone da lui scelte in quanto di sua fiducia; decideva i pagamenti da effettuare, tanto che era l'unico ad avere la firma sui conti correnti delle società, si occupava dell'assunzione e delle retribuzioni del dipendenti e aveva la gestione diretta del personale dell'ufficio amministrativo (il direttore amministrativo [redacted] e le impiegate [redacted] ed [redacted]). Il ruolo di [redacted] era invece quello di intrattenere le relazioni con le aziende che avrebbero poi concluso i contratti, i cui servizi venivano materialmente erogati da [redacted].

L'imputato ha nella sostanza dichiarato che, pur partecipando formalmente ai Consigli di Amministrazione che venivano regolarmente convocati, si era sempre fidato delle indicazioni e delle informazioni che provenivano da [redacted] il quale, spesso in presenza del commercialista, gli sottoponeva i documenti da firmare. In questo modo, anche se non ne aveva un ricordo preciso, aveva probabilmente sottoscritto le dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2012. Circa il contenuto di queste dichiarazioni, l'imputato ha spiegato che [redacted] gli illustrava in via generale i ricavi e i costi per ogni annualità e gli indicava se le società fossero in attivo o in perdita, ma non gli aveva mai comunicato nel dettaglio gli importi delle imposte da versare né tanto meno che vi fossero delle omissioni nei pagamenti; non era quindi mai stato informato da [redacted] dell'esistenza di un debito IVA di [redacted] e di [redacted] per l'anno di imposta 2012.

Aveva avuto sempre fiducia nell'operato di [redacted], nonostante uno dei soci avesse ceduto le quote perché riteneva la sua gestione finanziaria e amministrativa non adeguata, fino a quando aveva appreso di essere indagato per omesso versamento IVA di [redacted] con riferimento all'anno di imposta 2008; a quel punto il suo rapporto di fiducia con Romagnoli era venuto meno e non aveva più firmato nulla.

Le dichiarazioni dell'imputato circa il ruolo esclusivo di gestione finanziaria e amministrativa delle società da parte di [redacted] sono state pienamente confermate dai testi della difesa [redacted] (attualmente liquidatore della holding di cui fa parte tra le altre la società [redacted]), [redacted] (impiegata addetta all'ufficio amministrativo di [redacted]), [redacted] (impiegata addetta alla registrazione della contabilità di [redacted] e [redacted]), [redacted] (membro del Consiglio di Amministrazione di [redacted] e di [redacted] per le quali si occupava della parte commerciale con particolare riferimento all'acquisizione di nuovi clienti) e [redacted] (commercialista di [redacted] e di [redacted] dal 2009).

Dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta poi che [redacted] s.r.l. è stata costituita il 26.11.2004, data in cui è stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto da [redacted], Presidente, [redacted] e [redacted] Consiglieri; in data 3.12.2004 [redacted] ha ricevuto la delega per la gestione economica e finanziaria della società; in data 6.3.2009 [redacted] è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione in luogo di [redacted].

██████████ s.r.l. è stata acquisita da ██████████ s.r.l. in data 10.2.2009 con nomina, il successivo 6.3.2009, di un Consiglio di Amministrazione composto da ██████████, Presidente, ██████████ e ██████████, Consiglieri; nel Consiglio di Amministrazione del 7.3.2009 a ██████████ è stata "affidata la delega per tutta la gestione operativa della società, compresa la gestione del personale, l'attività di marketing, vendita, produzione, acquisti, studio e innovazione, sicurezza aziendale e privacy"; ad ██████████ è stata "affidata la delega per l'amministrazione e bilanci, finanza e controllo di gestione, amministrazione del personale, affari societari"; nel corso del medesimo Consiglio, a ciascuno dei consiglieri delegati sono stati conferiti una serie di poteri di ordinaria amministrazione, con firma singola, fra i quali, per quanto qui interessa, "h. rappresentare la società avanti qualsiasi autorità fiscale, ivi inclusi gli uffici Iva, nonché davanti alle relative Commissioni Tributarie di qualsivoglia grado; i. sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Iva della società e ogni documento ad esse connesso e i certificati Cu".

Sulla base delle circostanze di fatto sopra riportate non si ritiene di poter affermare la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

E' vero che ██████████ era Presidente del Consiglio di Amministrazione di ██████████ e di ██████████ ma è altrettanto vero che la gestione operativa delle società era stata delegata, con particolare riferimento al settore economico e finanziario, ad ██████████ che infatti era l'unico ad avere la possibilità di operare sui conti correnti. Questi peraltro, che teneva i rapporti con il commercialista, aveva sempre rassicurato gli altri componenti del Consiglio circa la tempestività e la correttezza degli adempimenti fiscali, circostanza che pareva tra l'altro naturale in ragione dei buoni risultati economici che emergevano dai bilanci. E' dunque verosimile che ██████████, che si occupava degli aspetti commerciali essenzialmente nei confronti di ██████████, abbia legittimamente fatto affidamento sull'avvenuto versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2012, non avendo peraltro nemmeno il ricordo di avere sottoscritto le relative dichiarazioni.

Non potendosi dunque sostenere con la necessaria sicurezza che ██████████ abbia consapevolmente e volontariamente omesso il versamento delle imposte in contestazione, egli deve essere assolto dai delitti ascrittigli perché il fatto non costituisce reato.

Essendo invece emersi elementi a carico di ██████████ che certamente conosceva la situazione economico - finanziaria delle società della quale aveva l'esclusiva gestione, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue valutazioni.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

██████████ dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato.

Dispone la trasmissione al PM sede dei verbali di udienza e della presente sentenza per le sue valutazioni in merito alla posizione di ██████████.

Indica in 45 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 21.9.2016

1ª Sezione Penale
Depositato in Cancelleria

IL - 3 NOV 2016

Alberto Buzzi

Il giudice
Alessandro Buzzi